



Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2022¹,
decreta:*

I

La legge del 19 dicembre 2008² sul trasferimento del traffico merci è modificata come segue:

Art. 8 Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

¹ Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.

² Nel traffico combinato non accompagnato l'importo dell'indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno.

³ Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso fino a fine 2026.

⁴ La Confederazione può partecipare ai costi di liquidazione del gestore nell'anno successivo alla cessazione dell'esercizio della strada viaggiante.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2022 2456
² RS 740.1

